

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Servizio 2° - Tasse automobilistiche

Prot. n. 3629

Palermo, li 02-07-2017

OGGETTO: Disposizioni in materia di tasse automobilistiche – veicoli e motoveicoli ultratrentennali. Precisazioni.

All'Automobil Club Italia
Servizio Gestione Tasse Automobilistiche
Via Marsala n.8
00185 ROMA

L'articolo 50, comma 1, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 dispone che i veicoli e i motoveicoli, iscritti nei registri degli enti certificatori di cui al DM 17/12/2009, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzo su strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di €. 25, 82 per i veicoli ed €. 10,33 per i motoveicoli.

La suddetta norma nulla dispone per quanto concerne la tassa automobilistica (bollo auto).

Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo rinvia, per tutto quanto in esso non previsto, alla vigente legislazione in materia.

In merito si evidenzia che l'articolo 63, comma 1, della legge 21/12/2000, n. 342 e s.m.i., rubricato "Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli", espressamente prescrive che " Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione".

Pertanto, in virtù del combinato disposto delle norme soprarichiamate, i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, iscritti nei predetti registri, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultando assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, alla su indicata tassa di circolazione forfettaria .

Per i veicoli e motoveicoli non iscritti ai suddetti registri, in virtù del rinvio disposto dal 5 comma del su richiamato art. 50, valgono le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del citato art. 63 L. 342/2000 e s.m.i.

Il Dirigente Generale
Bologna

